



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici POLI BORTONE e CASTIGLIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2011

Modifiche all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di sanità

ONOREVOLI SENATORI. – Il rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato nel 2010, ha fornito alcuni dati significativi che aiutano a comprendere la situazione complessiva delle famiglie dal punto di vista socio-economico.

I dati relativi alla deprivazione materiale sono stazionari rispetto al 2009, ma testimoniano una situazione di grave disagio sociale. Secondo l'ISTAT, infatti, sintomi di deprivazione hanno caratterizzato nel 2010 il 15,7 per cento delle famiglie, cioè ben 9 milioni di persone in tutta Italia. Sono ancora di più le famiglie costrette a contrarre debiti o a fare ricorso a proprie risorse patrimoniali: il 16,2 per cento.

Non vanno poi dimenticati gli anziani: si contano circa due milioni di individui bisognosi di assistenza ma non raggiunti da alcun tipo di aiuto!

Anche se, in generale, la situazione è sempre più critica nel Meridione, dove è inferiore l'offerta dei servizi sociali dei comuni, anche al Nord situazioni di grave povertà sono tangibili e i dati non fanno che confermarlo di continuo.

Consapevole di questi problemi sociali, il presente disegno di legge si pone due obiettivi a favore dei ceti più deboli: quello di in-

nalzare la soglia del reddito, ai fini dell'esenzione del *ticket* sanitario, per i disoccupati e gli ultrasessantenni e i loro familiari a carico ed estendere l'esenzione ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e ai lavoratori in mobilità.

In particolare, il presente disegno di legge modifica l'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, in materia di esenzioni dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per talune categorie di assistiti. Tale articolo stabilisce che possono usufruire dell'esenzione i disoccupati e titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico e titolari di pensione sociale.

Il presente disegno di legge prevede l'innalzamento della soglia del reddito complessivo da 8.263,31 euro a 15.000, l'incremento fino a 18.000 euro in presenza del coniuge e 2.000 euro per ogni figlio a carico e titolari di pensione sociale. Inoltre, prevede l'esenzione totale per i cassaintegrati ed i lavoratori in mobilità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, le parole: «nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i titolari di pensioni sociali, i cassintegrati e i lavoratori in mobilità ed i loro familiari a carico.»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 15.000 euro, incrementato fino a 18.000 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 2.000 euro per ogni figlio a carico».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

